

Guido Canale

**IL PASSATO A VOLTE RITORNA,
SENZA RAGIONE (IN TEMA DI
CONNESSIONE FRA GIUDIZIO
ORDINARIO E GIUDIZIO
ARBITRALE)**

Estratto

I

TRIBUNALE ROMA

27 febbraio 2023, n. 2927;

ARGAN *Pres.*; LUPARELLI *Rel.*; Mario Ceccarelli e Anna Velli c. Banco BPM, Banca Italease.

Arbitrato - Processo civile - Pendenza - Effetti - Domande connesse - Prevalenza competenza del giudice.

A fronte di più domande connesse, di cui solo alcune rientrano nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria.

151

II

TRIBUNALE NAPOLI

1 marzo 2023, n. 2927;

dott.ssa DE GENNARO *G.U.*; Mario D'Anna s.r.l. c. Fall. Polo della Qualità s.c.r.l.

Arbitrato - Processo civile - Pendenza - Effetti - Domande connesse - Prevalenza competenza del giudice.

A fronte di più domande connesse, di cui solo alcune rientrano nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria, stante l'esigenza del simultaneous processus e la naturale prevalenza della giurisdizione statale su quella arbitrale.

TRIBUNALE ROMA - TRIBUNALE NAPOLI

I

Gli attori in epigrafe con citazione notificata in data 1.2.2013 hanno convenuto in giudizio la società Gianetti Yacht S.r.l., la società Cantiere Nautico Gianelli S.r.l. e la Banca Italease S.p.A. per sentire pronunciare:

— la risoluzione ex art. 1453-1455-1490-1492-1497 cod. civ., ed in subordine ex art. 1668 c.c. Il comma, dei due contratti preliminari di vendita o di appalto, aventi ad oggetto un'imbarcazione da diporto stipulati rispettivamente tra Ceccarelli Mario e la soc. Gianetti Yacht il 23.4.2009 e da Velli Anna e la società Cantiere Nautico Gianetti S.r.l. e la soc. Mercantile Leasing S.p.A. (poi Banca Italease S.p.A. poi Banco BPM) del 2.8.2010, avente ad oggetto il natante, per fatto e colpa delle due Società Gianetti;

— dichiarare, conseguentemente, sciolto o risolto il contratto di leasing tra la Mercantile Leasing — concedente e Velli Anna — utilizzatrice del 26.7.2010, codice n. 20347569/1;

— condannare la Cantieri Gianetti S.r.l. alla restituzione a Banca Italease S.p.A. della somma di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) oltre IVA dalla stessa corrisposta per l'acquisto dell'imbarcazione ed ordinare nel contempo a quest'ultima società di restituire a Velli Anna i canoni corrisposti fino alla sentenza definitiva, esonerandola dal pagamento dei canoni non ancora scaduti e detraendo dal dovuto gli interessi pattuiti sulla somma rateizzata.

(*Omissis*). In via subordinata hanno chiesto di condannare le convenute società Gianetti in solido al risarcimento del danno per la mancata esecuzione dei lavori concordati per l'eliminazione dei vizi del natante, riscontrati all'esito dell'accertamento tecnico preventivo dagli stessi promosso, del quale chiedevano l'acquisizione nel presente giudizio.

(*Omissis*). A fondamento della ritenuta unitarietà dell'operazione negoziale e della responsabilità solidale di entrambe le società chiamate in giudizio per i vizi del natante, gli attori hanno asserito che le società Cantiere Nautico Gianetti S.r.l. e la Gianetti Yacht S.r.l. facessero parte del medesimo gruppo industriale (con identico logo) anche se con soci diversi e che fossero collegate, operando nella medesima sede, soggiacendo a decisioni, coordinamento ed influenze reciproche.

A sostegno della domanda di risoluzione del contratto di leasing la Velli assumeva di avere acquisito, nella qualità di utilizzatrice della imbarcazione, tutti i diritti di garanzia spettanti alla proprietaria locatrice S.p.A. Mercantile Leasing, nel frattempo assorbita per incorporazione nella S.p.A. Banca Italease, succeduta nel contratto di leasing e nel precedente contratto di acquisto della imbarcazione stipulato con la Cantiere Gianetti S.r.l.

Si sono costituite in giudizio le controparti negando con articolati argomenti la fondatezza delle pretese avversarie.

(*Omissis*). Come premesso, la controversia trae origine dai successivi contratti intervenuti tra le diverse parti in lite ed investe l'identificazione e qualificazione delle fonti nonché dei dedotti collegamenti negoziali che hanno delineato diritti ed obblighi delle parti, nella prospettiva della condanna delle convenute società cantieristiche alla restituzione degli acconti ricevuti ed al risarcimento del danno per i vizi dell'imbarcazione.

Appare opportuno richiamare le originarie domande delle parti e rilevare, al fine di delimitare l'oggetto della decisione, che gli attori hanno dichiarato di desistere dalle domande, richiamate in narrativa, formulate ai punti *sub* nn. 1, 2 e 3 dell'atto di citazione, di risoluzione dei due contratti preliminari di compravendita o di appalto conclusi il 23.4.2009 ed il 15.1.2010, nonché del contratto di compravendita del natante del 2.8.2010 e di locazione finanziaria e

TRIBUNALE ROMA - TRIBUNALE NAPOLI

delle consequenziali domande restitutorie di condanna, avendo nelle more corrisposto l'intero prezzo dell'imbarcazione oggetto del contratto di leasing e degli antecedenti negozi asseritamente collegati e riscattato il bene.

All'esito della rinuncia, residuano le domande di restituzione degli acconti ricevuti sul prezzo e di risarcimento del danno nei confronti delle convenute, per le causali dedotte, così richiamate negli atti conclusivi, nei quali gli attori hanno chiesto al Tribunale previa dichiarazione di ammissibilità e acquisizione al processo dell'accertamento tecnico preventivo ... RG n. 15958/2012 ... accogliere le seguenti istanze e conclusioni.

(*Omissis*). Così delimitata la domanda, onde definire il rapporto processuale nei confronti dei soggetti destinatari delle rinunce, si rileva, come premesso, che la convenuta Cantiere Nautico Gianetti S.r.l. nelle more del giudizio veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca (sentenza n. 23 dell'11.3.2013 - Reg. Fall. 8349/2013) ed in sede di prosecuzione il Fallimento è rimasto contumace.

Gli attori con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dell'1.5.2022 hanno infine rinunciato a tutte le domande formulate nei confronti della società fallita; la rinuncia fa venire meno la necessità della pronuncia di incompetenza del Tribunale di Roma in ragione della competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare ex art. 24 della legge fallimentare e di obbligatorietà e di improcedibilità delle azioni di risoluzione e di condanna già introdotte, ai sensi dell'art. 52 della legge fallimentare, che avrebbero dovuto essere proposte al competente giudice fallimentare e conosciute in via esclusiva delle forme dell'accertamento del passivo (cfr. tra le altre Cass. civile sez. I n. 2990/2020).

(*Omissis*). Passando all'esame delle residue domande restitutorie e risarcitorie ed esaminando le preliminari eccezioni sol-

levate dalla difesa di Gianetti Yacht S.r.l. deve ribadirsi il contenuto dell'ordinanza depositata in data 20.4.2015 dal giudice istruttore dell'epoca, ritenendosi che la clausola compromissoria pattuita all'art. 15 del contratto denominato di appalto per imbarcazione a motore concluso tra Anna Velli e Cantiere Nautico Gianetti S.r.l. in data 15.1.2010, che demanda agli arbitri la cognizione delle controversie attinenti all'interpretazione ed esecuzione del contratto, non è applicabile alla domanda di risarcimento del danno dispiiegata e che a fronte di più domande connesse, di cui solo alcune rientrano nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria (cfr. Cass. civ. n. 23088/07).

II

Con ricorso depositato telematicamente presso l'Ufficio del Tribunale di Napoli in data 17.5.2021 (N. Reg. Gen. 12909/21), il Fallimento "Polo della Qualità — Società Consortile a responsabilità limitata in liquidazione" (n. 204/2010) ha chiesto emettersi — nei confronti della società Mario D'Anna S.r.l., in persona dell'amministratore unico p.t., decreto ingiuntivo per il pagamento della somma complessiva di euro 65.404,53 [Euro 30.760,52 quale ammontare delle fatture impagate relative agli oneri consortili maturati fino alla data di dichiarazione del fallimento (10.9.2010); Euro 18.513,42 (IVA inclusa, calcolata al 22% e suscettibile di variazione secondo l'aliquota vigente al momento del pagamento) quale ammontare degli oneri consortili maturati per gli anni 2008 e 2009 e non ancora fatturati; Euro 16.130,87 (IVA inclusa calcolata al 22% e suscettibile di variazione secondo l'aliquota vigente al momento del pagamento) quale ammontare degli oneri maturati in costanza di fallimento (per le attività di conservazione e manutenzione del Centro) e fino al 31.12.2017, calcolati sulla scorta delle tabelle millesimali; oltre interessi, nonché

TRIBUNALE ROMA - TRIBUNALE NAPOLI

alle spese e alle competenze della procedura.

(*Omissis*) La società Mario D'Anna S.r.l., per il tramite del proprio difensore, ha notificato, a mezzo posta elettronica certificata, in data 2.8.2021, atto di citazione in opposizione, eccependo: difetto di giurisdizione in favore dell'arbitrato in considerazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società consortile; in via subordinata rispetto all'eccezione antecedente l'incompetenza del Tribunale Fallimentare in favore del Tribunale delle Imprese; l'illegittimità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti di legge; la prescrizione quinquennale dei crediti ingiunti; l'inesistenza del credito ingiunto.

Ha richiesto, pertanto, al giudice adito la sospensione dell'esecutività del D.I. opposto; dichiararsi l'improponibilità, l'improcedibilità o inammissibilità delle domande monitorie e comunque l'incompetenza del giudice adito in forza della clausola compromissoria; la nullità del D.I. opposto, l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, con la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale per la relativa assegnazione al Tribunale delle Imprese nonché la inammissibilità delle domande del Fallimento Polo della Qualità per insussistenza dei presupposti di legge ed il rigetto della pretesa creditoria fatta valere in accoglimento dei motivi posti a fondamento della spiegata opposizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Preliminarmente occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'opponente che invoca una clausola statutaria (art. 29) che attribuirebbe la giurisdizione agli arbitri e non al Tribunale.

La clausola in oggetto recita testualmente: “*qualunque controversia (fatta ecce-*

zione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorge fra i soci o fra i soci e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e dei suoi allegati e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede legale”.

Orbene, sul punto giova rilevare che la pretesa della domanda monitoria è comprensiva degli oneri maturati *ex post* rispetto alla dichiarazione di fallimento (di competenza ordinaria), e non limitata ai soli crediti antecedenti alla declaratoria di fallimento (di competenza arbitrale).

Pertanto, ritenendo le domande connesse, è pacifico che la competenza ordinaria relativa ai crediti successivi alla dichiarazione di fallimento debba assorbire anche le domande *ex ante* che in un regime ordinario sarebbero di competenza arbitrale.

Pertanto, sul rilievo che l'azione giudiziale spiegata non ha ad oggetto i soli crediti della fallita società e sorti anteriormente alla declaratoria di fallimento deve affermarsi che l'evidente connessione tra le domande oggetto dell'istanza monitoria giustifica la trattazione congiunta dinanzi al Tribunale fallimentare. Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione che si condivide ha precisato che a fronte di più domande connesse (e non di domande alternativamente proposte), di cui solo alcune rientrano nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria, stante l'esigenza del *simultaneus processus* e la naturale prevalenza della giurisdizione statale su quella ordinaria (*ex multis*, Cass. 23088/2007). (*Omissis*).

Il passato a volte ritorna, senza ragione (in tema di connessione fra giudizio ordinario e giudizio arbitrale).

È difficile, se non impossibile, nascondere lo stupore (ed è un eufemismo) che coglie il lettore di fronte a questi due provvedimenti, resi a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, che affermano un principio pacificamente in contrasto con la chiara disposizione normativa contenuta all'art. 819-ter c.p.c. e richiamano un'interpretazione giurisprudenziale antica, assai controversa, ma ormai venuta meno da decenni.

In passato, nel secolo scorso, si riteneva impossibile la coesistenza di una pronuncia arbitrale e di una pronuncia giurisdizionale su questioni connesse¹; valorizzando il fatto che i rapporti tra arbitri e giudici fossero rapporti di competenza, la giurisprudenza affermava una non meglio precisata primazia della giurisdizione statale su quella arbitrale². Era così stata elaborata la c.d. regola della *vis attractiva*, secondo la quale, in caso di connessione tra una controversia pendente in arbitrato rituale e altra causa pendente innanzi all'autorità giudiziaria ed estranea alla convenzione di arbitrato, il potere decisorio degli arbitri sarebbe venuto meno e la controversia arbitrale avrebbe dovuto essere attratta nella competenza del giudice togato³.

Siamo nel secolo scorso, ma questo è il principio applicato dalle due sentenze in commento.

Sempre nel secolo scorso si poneva anche il finitimo tema della litispendenza, vale a dire della regola da applicare nel caso in cui la stessa lite pendesse innanzi al giudice e all'arbitro; verso il finire del secolo la giurisprudenza di legittimità riteneva che l'arbitro avesse il potere di risolvere la controversia sebbene essa fosse già stata proposta innanzi all'autorità giudiziaria⁴; tema peraltro estraneo alle brevi osservazioni che qui si svolgono, ma sul quale la discussione è stata ampia e, per certi profili, non ancora del tutto risolta⁵.

Già a quel tempo, la regola della *vis attractiva* aveva destato ampie critiche in

¹ Per tutti PUNZI, sub art. 11, in *La riforma dell'arbitrato*, Legge 5 gennaio 1994, n. 24, a cura di BERNARDINI, DE NOVA, NOBILI e PUNZI, Milano, 1994, 43.

² Cass. 23 agosto 1990, n. 8608, in questa *Rivista*, 1991, 757 con nota di MARENCO, *Arbitrato e connessione di cause*; App. Torino, 29 gennaio 1993, 104, in questa *Rivista*, 1994, 296, con nota di LONGO, *Ancora in tema di connessione e giudizio arbitrale*; per ulteriori riferimenti bibliografici cfr. SALVANESCHI, *Confini e interferenze tra arbitrato e processo ordinario*, in *L'arbitrato*, a cura di SALVANESCHI e GRAZIOSI, parte 3, cap. I, 457 e ss. e in spec. 457 e nota 1.

³ Cfr. G.F. RICCI, sub art. 819-bis, in *Arbitrato*, a cura di Carpi, 2^a ed., 360, anche per ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali; nonché Cass., 7 agosto 1972, n. 2647, in *Giust. civ.*, 1973, I, 827; Cass., 28 febbraio 1964, in *Riv. dir. proc.*, 1964, 469 con nota di LIEBMAN, *Giudizio arbitrale e connessione di cause*. Giova ricordare che in allora la tesi voleva che in caso di connessione di una controversia pendente innanzi agli arbitri con quella radicata innanzi al giudice ordinario, fossero sempre gli arbitri a spogliarsi della controversia anche ove fosse stata introdotta per prima; in altre parole, il criterio della prevenzione cedeva rispetto a quello della prevalenza della competenza giurisdizionale.

⁴ Sul tema, per tutti, E.F. RICCI, *L'arbitro di fronte alla litispendenza giudiziaria*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, 502 e ss.

⁵ Da ultimo sul tema, anche per ampi riferimenti bibliografici, SALVANESCHI, *Confini e interferenze*, cit., parte 3, cap. I, 457 e ss.; Henke *I conflitti di potestas giudicanti tra arbitro e giudice statale nel diritto italiano e comparato*, Torino, 2022, cap. 2, sez. 1, 2, 3.

TRIBUNALE ROMA - TRIBUNALE NAPOLI

dottrina⁶, che ne aveva anche segnalato i possibili abusi; abusi che avevano poi condotto parte della giurisprudenza ad introdurre limiti alla regola, in via pretoria enucleata, della *vis attractiva*⁷.

Iniziando a percorrere il cammino che, con fatica, ha condotto all'equivalenza del lodo arbitrale con la sentenza del giudice, dal punto di vista degli effetti, il legislatore ha innanzitutto regolato proprio il tema che qui interessa; infatti, sul punto intervenne già la novella del 1994, la quale introdusse l'art. 819-*bis* c.p.c., in base al quale la competenza degli arbitri non era più esclusa dalla connessione tra la controversia loro deferita e una causa pendente innanzi al giudice togato⁸. Sin da allora il legislatore aveva inteso reagire all'orientamento giurisprudenziale poc'anzi ricordato, che, nel dissenso totale della dottrina, riteneva che la semplice proposizione in sede ordinaria di una domanda connessa con quella pendente innanzi agli arbitri valesse a privare questi ultimi della propria competenza⁹; in virtù di quella riforma (che, lo si ripete, è del 1994), dunque, la competenza degli arbitri non poteva essere derogata per ragioni di connessione in favore di quella del giudice togato¹⁰ e, di conseguenza, quanto statuito dalle due sentenze in commento è, a decorrere dal 1994, *contra legem*.

A questa riforma fece seguito anche l'evoluzione giurisprudenziale sul finitimo tema della litispendenza: come noto, nel percorso che ha condotto all'attuale art. 819-*ter* c.p.c. e al principio noto come "le vie parallele", la Corte suprema elaborò il principio della c.d. litispendenza zoppa (o unilaterale), applicando il criterio della prevenzione a senso unico, predicando la regola secondo la quale il giudice ordinario, investito di una controversia rispetto alla quale fosse già stato instaurato il giudizio arbitrale, si sarebbe dovuto limitare a prenderne atto e astenersi da ogni ulteriore accertamento¹¹.

La situazione continuò ad evolversi: da un lato, è noto il faticoso percorso che ha

156

⁶ Per tutti E.F. RICCI, *Un raggio di luce nel buio (una svolta in tema di incompetenza degli arbitri rituali per connessione di cause?)*, in questa *Rivista*, 1993, 179, in nota a Cass., 15 luglio 1982, n. 4171; LIEBMAN, *Gli arbitri e le cause connesse*, in *Temi*, 1963, 921; ID., *Giudizio arbitrale e connessione di cause*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, 469; TARZIA, *Connessione di cause e processo simultaneo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, 438; CONSOLO, *Litispendenza e connessione fra arbitrato e giudizio ordinario (evoluzione e problemi irrisolti)*, in questa *Rivista*, 1998, 671 e ss.

⁷ Sul tema SCHIZZEROTTO, *Dell'arbitrato*, Milano, 1988, 229. Parte della giurisprudenza cercò di reprimere quegli abusi escludendo l'operatività della *vis attractiva* quando l'instaurazione della controversia innanzi al giudice togato avvenisse dopo la discussione innanzi agli arbitri (Cass., 25 ottobre 1984, n. 4829, in *Foro it.*, 1985, I, 817) oppure quando apparisse *prima facie* pretestuosa (Cass., 23 settembre 1986, n. 5707). Sul punto si veda anche SALVANESCHI, *Confini e interferenze tra arbitrato e processo ordinario*, cit., parte 3, cap. I, 457 e ss. e in spec. 457e nota 1.

⁸ L'art. 819-*bis* prevedeva, testualmente, "la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente innanzi al giudice"; sul tema, per tutti, E.F. RICCI, *L'arbitrato di fronte alla litispendenza giudiziaria*, cit., 502.

⁹ DANOVI, *La pregiudizialità nell'arbitrato rituale*, Milano, 1999, 378.

¹⁰ BOCCAGNA, sub art. 819-*ter* c.p.c., in *Commentario breve al diritto dell'arbitrato nazionale ed internazionale*, Milano, 2017, a cura di BENEDETTELLI, CONSOLO, RADICATI DI BROZOLO

¹¹ Cass., 8 luglio 1996, n. 6205, in *Corr. giur.*, 1996, 1007 con nota di V. CARBONE; in *Giur. It.*, 1997, I, 1, 6233 con nota di RAMPAZZI, in questa *Rivista*, 1997, 325, con nota di VACCARELLA, *Sulla competenza esclusiva del collegio arbitrale a giudicare della propria competenza*; Cass., 7 aprile 1997, n. 3001, in questa *Rivista*, 1997, 515, con nota di LUIO, *Ancora sui rapporti tra arbitri e giudice*. Maggiori riferimenti bibliografici sul punto in HENKE, *I conflitti di potestas*

condotto la giurisprudenza ad accettare, finalmente, il principio di equivalenza degli effetti del lodo e della sentenza (riconoscendo così la natura giurisdizionale del procedimento arbitrale) e, dall'altro, si è giunti alla riforma dell'arbitrato con il d. lgs 2 febbraio 2006 n. 40.

Per quanto qui rileva, è icastico il primo comma dell'art. 819-ter c.p.c. oggi vigente (ma in vigore dal 2006!) il quale prevede: *la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice*; in altre parole, non vi è spazio per parlare di litispendenza. Il primo comma della norma prosegue precisando che (la competenza degli arbitri non è esclusa) *dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice*, riprendendo così testualmente il dettato dell'art. 819-bis c.p.c. introdotto nel 1994. Pertanto, se più cause connesse rientrano, talune nella competenza del giudice e altre in quella dell'arbitro, ai sensi della norma in questione ognuno dei due giudici manterrà la competenza sulle proprie, che procederanno separatamente dalle altre¹². Giova anche ricordare che, secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti¹³, la norma in questione deve essere intesa in senso ampio, sicché la connessione non opera neppure a favore del giudizio arbitrale.

Siamo qui al punto focale del problema che le due sentenze in commento hanno semplicemente dimenticato, decidendo *contra legem* e, sia pure per inciso, dimostrando di non porsi neppure il problema, poiché neppure una riga è spesa sull'argomento in motivazione.

Le due sentenze qui pubblicate affermano dunque un principio che nel nostro ordinamento non esiste più (quanto meno) dalla riforma del 1994 e la cui esclusione è stata poi confermata e ampliata nel 2006, a seguito della riforma dell'arbitrato contenuta nella d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, che ha introdotto l'art. 819-ter c.p.c.; con la previsione, di cui al comma 1 dell'art. 819-ter c.p.c., in caso di parallelismo di procedure, la "competenza" degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della medesima causa (o di causa connessa) davanti al giudice statale; è il principio comunemente noto come "le vie parallele", secondo il quale il giudizio innanzi agli arbitri è un'entità autonoma, priva di interferenze con il giudizio che può contemporaneamente svolgersi davanti al giudice togato¹⁴.

I rapporti tra arbitri e giudice sono oggi regolati da "un sistema parallelo a doppio ingresso"¹⁵, che comporta i seguenti corollari: "non vi è la priorità di una via rispetto all'altra; la pendenza della controversia non impedisce la proposizione della domanda nell'altra; il raccordo fra le due vie avviene attraverso le rispettive decisioni"¹⁶.

judicandi *tra arbitro e giudice statale*, cit., cap. 2, sez. 2, 210; BOCCAGNA, sub art. 819-ter c.p.c., cit., 346.

¹² Così G.F. RICCI, art. 819-ter, cit., 617.

¹³ Cass., 15 dicembre 2013, n. 3826, in *www.dejure.it*; per riferimenti in dottrina G.F. RICCI, *Articolo 819-ter Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria*, cit., 614 e ss.; RUFFINI, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, in *Commentario a cura di MENCHINI*, sub art. 817, Padova, 2010, 282.

¹⁴ Così, per tutti, SALVANESCHI, *Arbitrato*, in *Commentario del codice di procedura civile* a cura di CHIARLONI, Bologna 2014, sub 817, 559; BOVE, *Ancora sui rapporti tra arbitro e giudice*, in questa *Rivista*, 2007, 357 e ss. Da ultimo HENKE, *I conflitti di potestas judicandi tra arbitro e giudice statale*, cit.

¹⁵ SALVANESCHI, *op. ult. cit.*, 583.

¹⁶ LUISO, *Il rapporto tra arbitro e giudice*, cit., 126; sul tema cfr. anche BOVE, *Ancora sui rapporti tra arbitro e giudice*, in questa *Rivista*, 2007, 365.

TRIBUNALE ROMA - TRIBUNALE NAPOLI

Non sono necessarie molte parole per motivare il fermo dissenso su quanto affermano le due decisioni in commento: richiamando quanto scritto da autorevole dottrina sul punto, sinteticamente si può affermare che ogni tipo di connessione è coperta dalla previsione del principio delle vie parallele, sia essa oggettiva che soggettiva, sia essa propria che impropria. In ognuno di questi casi il giudizio arbitrale e quello ordinario devono proseguire separati. In mancanza di un coordinamento tra i rapporti sostanziali da cui possono nascere liti connesse, la riunione sarà impossibile¹⁷.

L'art. 819-ter c.p.c. esclude altresì, espressamente, l'applicazione delle regole corrispondenti agli artt. 44, 45, 48 e 50 c.p.c., nonché l'istituto della litispendenza di cui all'art. 39 c.p.c. e quello della connessione¹⁸; negli ultimi anni, però, come a tutti noto, a seguito dell'intervento del Giudice delle Leggi¹⁹, l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 50 c.p.c. è venuta meno, poiché la possibilità di fare salvi gli effetti di una domanda proposta al giudice in luogo degli arbitri (e viceversa) è stata introdotta nel nostro ordinamento e da ultimo, con la riforma Cartabia, codificata con l'introduzione dell'art. 819-*quater* c.p.c.

La gravità dell'errore, per non dire la superficialità con la quale le decisioni in commento sono state pronunciate, emerge con ancora maggiore evidenza non appena si osservi che entrambe le decisioni richiamano un'unica decisione della Corte di Cassazione del 2007 (la n. 23088), che affermava — già allora in contrasto con il chiaro disposto dell'art. 819-*bis* c.p.c. all'epoca dell'insorgere di quella lite vigente — l'attrazione delle domande connesse e devolute in arbitrato nella competenza del giudice²⁰, senza neppure accorgersi (e darne atto) che vi era più di una decisione, di legittimità e di merito, successiva a quella citata e di segno contrario²¹.

¹⁷ SALVANESCHI, *Arbitrato*, in *Commentario del codice di procedura civile* a cura di CHIARLONI, Bologna 2014, sub 819-ter, 678.

¹⁸ Cfr. anche PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, I, 2012, 198.

¹⁹ C. Cost., 19 luglio 2013, n. 223 che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 819-ter c.p.c. nella parte in cui impediva la *traslatio iudicii* tra arbitro e giudice; sul tema, prima della riforma Cartabia, cfr. HENKE, *op. cit.*, I, cap. 3, sez. 2, 281 e ss.

²⁰ Anch'essa, peraltro, priva di qualsivoglia motivazione a sostegno di tale motivazione, già allora del tutto errata.

²¹ In sede di legittimità si veda: Cassazione civile sez. VI, 22/10/2018, n. 26553. *In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819-ter, comma 1, c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione; pertanto, ove le domande connesse non diano luogo a litisconsorzio necessario, l'accoglimento del regolamento di competenza comporta la separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza.*

Cassazione civile sez. VI, 10/01/2017, n. 307. *In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819-ter, comma 1, c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall'altro, che l'eccezione d'incompetenza sia sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza; pertanto, ove essa sia formulata soltanto in relazione ad una tra più domande*

In conclusione: *nunca mas*²², mai più, ci si augura di leggere sentenze di questo tenore.

GUIDO CANALE

connesse, ma che non diano luogo a litisconsorzio necessario, il suo accoglimento comporta la necessaria separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/02/2013, n. 3826. *In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819-ter, primo comma, cod. proc. civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato che la sussistenza della competenza arbitrale deve essere verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall'altro che l'eccezione d'incompetenza dev'essere sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza.*

In sede di merito si veda: Tribunale Palermo sez. V, 28/08/2019, n. 3884. *In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819-ter, primo comma, cod. proc. civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato che la sussistenza della competenza arbitrale deve essere verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall'altro che l'eccezione d'incompetenza dev'essere sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza.*

In materia di arbitrato, dal disposto di cui all'art. 819 cod. proc. civ. (secondo cui la connessione non è idonea ad escludere la "competenza" degli arbitri in favore di quella del giudice ordinario) può trarsi il principio della irrilevanza della connessione anche nella prospettiva di un'eventuale attrazione della causa connessa, di competenza del giudice ordinario, nella cognizione degli arbitri.

²² Con rispetto utilizzo questo detto, divenuto tristemente celebre, non solo per essere il titolo del rapporto della *Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas* (CONADEP) Argentina del settembre 1984, ma anche per essere, sovente, richiamato come il motto delle Madri di Plaza de Mayo.